



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 17/12/2012

OGGETTO

Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2012
Modifica ed approvazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 12.12.2012
Dott. Giuseppe Di Biase
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 12.12.2012
Dott. Giuseppe Di Biase
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 17.12.2012
Dott. Samuele Pontino

L'anno duemiladodici, addì **diciasette** del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 18.30, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si		13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si		14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si		14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	No		16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	No		17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si		18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si		19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si		20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si		21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si		22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	PAVONE Giovanni B.	Si		23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si		24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
				25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LOMUSCIO Nicoletta, PISCITELLI Leonardo, MINERVA Francesco.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Alle ore 18,44 **il Presidente del Consiglio**, accertato che in aula sono presenti 21 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. Comunica l'assenza per motivi personali e professionali dei Consiglieri Capozza, Castrovilli, Di Palma; comunica, altresì, che ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità, con deliberazione di G.C. n. 161 in data 04.12.2012, in atti, è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva, per impinguare il cap. 347/1 del PEG 2012. Poi, pone in discussione il 1° punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2012 Modifica ed approvazione".

Il Consigliere Donativo (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, chiede al Sindaco notizie in merito al locale ospedale e all'attività svolta dal Presidente della Provincia BAT sulla questione, atteso che questo Consiglio Comunale ha approvato un apposito ordine del giorno al riguardo.

Il Sindaco, avuta la parola, comunica di aver interessato con apposita nota il Presidente della BAT sulla questione e di non aver ricevuto alcuna informazione. Precisa che il locale ospedale ha ripreso ad assicurare anche l'attività per le emergenze con l'intervento di medici dell'Ospedale di Bisceglie.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dà lettura di una nota, a firma congiunta anche dei consiglieri Caporale, Petroni e Matarrese, indirizzata al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, con la quale si chiede la revoca, in autotutela, dell'ordinanza sindacale n. 221 del 14.12.2012 concernente l'utilizzo di alcune aree pubbliche solo per l'espletamento delle manifestazioni natalizie. La stessa viene acquisita agli atti dell'odierno consiglio comunale. In merito alla questione dell'ospedale precisa che la Provincia BAT ha adottato delle delibere in merito alla questione.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, dopo aver espresso un plauso nei confronti degli organizzatori della manifestazione svoltasi domenica 15 u.s. che ha avuto grande successo, dà lettura di due raccomandazioni, con le quali invita il Sindaco ad accertarsi in merito al rilascio di autorizzazioni a tenere un pubblico comizio da parte della P.D.L., sulle aree riservate, con ordinanza sindacale n. 221/2012, solo a manifestazioni natalizie, nonché ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti interessati. Le stesse vengono acquisite agli atti dell'odierno consiglio comunale.

Alle ore 19,57 entra l'Assessore Giovanni Quinto.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, alla luce delle raccomandazioni presentate dal Consigliere Pellegrino, chiede al Sindaco se intende replicare al riguardo.

Il Sindaco, avuta la parola, in merito alla propria ordinanza n. 221/2012 precisa dell'incontro avuto con il Prefetto e spiega gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione intende perseguire per garantire una maggiore fruibilità delle aree pubbliche ai cittadini nel periodo delle festività natalizie.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in discussione il 1° punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2012. Modifica ed approvazione".

L'Assessore alle Finanze – Nicoletta Lomuscio, avuta la parola, chiede che l'argomento venga ritirato, al fine di inserire ulteriori modifiche al Regolamento IMU, successivamente soprassedie a tale richiesta e prosegue dando lettura della proposta di deliberazione in discussione.

Alle ore 19,08 entra il Consigliere Di Nunno. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 22 e gli assenti 3.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, in merito all'ordinanza sindacale n. 221/2012, chiede al Segretario Generale la differenza tra ordinanza e disposizione, richiamando quella emessa dallo stesso nell'anno 2008; nonché sull'efficacia di un atto deliberativo, atteso che l'ordinanza cita due deliberazioni di G.C. pubblicate solo poco fa; senza attendere la risposta, invita ancora il Sindaco a revocare la predetta ordinanza, in quanto illegittima. In merito, poi, alla modifica del Regolamento IMU preannuncia l'astensione, in quanto non viene indicato sulla base di quale strumento urbanistico viene applicato il regolamento, se PRG o PUG adottato.

Il Consigliere Metta (I.D.V.), avuta la parola, chiarisce le raccomandazioni presentate dal collega Pellegrino ribadendo la necessità di conoscere, formalmente, se sulle richieste ad effettuare comizi presentate dalla PDL ci sono state irregolarità e/o omissioni.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo riportato la votazione il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Assenti: n. 3 (Capozza, Castrovilli, Di Palma)

Voti favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 5 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno)

Su proposta della Consigliera Cristiani, il Consiglio Comunale con 17 voti a favore, e 5 astenuti (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno), espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, rende il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi, il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Viste inoltre l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 187 dell'11.08.2012 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 al 31.10.2012;

Dato atto che con deliberazione consiliare n.13 del 06.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del sopracitato comma; il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Rilevato che il regolamento IMU è stato inviato con la previgente modalità al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del quale, lo stesso Ministero Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota prot. n. 24867/2012 del 13.11.2012, ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Delibera n. 13 del 6 settembre 2012 di approvazione del regolamento", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ha rilevato alcune eccezioni che rendono necessario adeguare, e quindi, modificare il regolamento vigente, come di seguito riportato:

a) all'art. 2 rubricato "presupposto dell'imposta" comma 3 primo periodo del seguente tenore: "*Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di "coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ..."* viene modificato, con il presente atto, nel solo aggettivo **professionale**, pertanto l'art. 2 comma 3 viene così modificato ed integrato:

"Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs.29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del Codice Civile. Tale condizione deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a titolo principale con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia".

b) lo stesso art. 2, comma 4, del vigente Regolamento IMU stabilisce l'autonoma assoggettabilità a IMU delle aree fabbricabili pertinenti accatastate in modo autonomo. In merito il Ministero, con la nota sopracitata, ha ritenuto evidenziare che l'enunciato del comma 4 andasse reso omogeneo ai chiarimenti forniti in merito all'accezione del termine pertinenza ai fini civilistici e tributari chiariti

dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 17035 del 26 agosto 2004 – Corte di Cassazione sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009). Pertanto il comma 4 dell'art. 2, sulla base di quanto su esposto, viene così modificato ed integrato:

“L’area fabbricabile pertinenziale non sarà assoggettata all’IMU, a condizione che il contribuente trasmetta all’ufficio tributi apposita comunicazione con allegata certificazione dell’ufficio tecnico comunale, che attesti il non ius edificandi della stessa e che non vi sia un mero collegamento materiale ad libitum, giusta sentenze della Corte di Cassazione n. 25127/2009 e n. 22129/2010.”

c) In merito al comma 1 dell'art. 12 rubricato “Differimento dei termini per i versamenti”, il comma 1 viene cassato, poiché l'art. 59 comma 1) lettera o) del d.lgs 15 dicembre 1997 n.

446 non è stato espressamente richiamato dalle norme relative all’IMU e pertanto non è applicabile, quindi l’articolo in questione viene così modificato:

“Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo”.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di approvare le modifiche al Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria);;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07.12.2012, dal Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- il dirigente settore finanze ha espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previa istruttoria del responsabile del Capo Servizio Tributi;
- il segretario generale ha attestato la conformità della proposta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 446/97;

Vista la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze prot. n. 24867/2012;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con 17 voti a favore e 5 astenuti (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno). (Risultano assenti i Consiglieri Capozza, Castrovilli, Di Palma),

DELIBERA

1. **Approvare** le modifiche, per le motivazioni in narrativa espresse e che qui devono intendersi integralmente trascritte, all'art. 2 comma 3 e 4, e all'art. 12 del regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, recante la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria), come di seguito riportato:
 - a) art. 2. comma 3 rubricato: Presupposto dell'Imposta: *“Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del Codice Civile. Tale condizione deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a titolo principale con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia”*;
 - b) art. 2 comma 4: *“L'area fabbricabile pertinenziale non sarà assoggettata all'IMU, a condizione che il contribuente trasmetta all'ufficio tributi apposita comunicazione con allegata certificazione dell'ufficio tecnico comunale, che attesti il non ius edificandi della stessa e che non vi sia un mero collegamento materiale ad libitum, giusta sentenze della Corte di Cassazione n. 25127/2009 e n. 22129/2010.”*
 - c) art. 12, comma 1 rubricato “Differimento dei termini per i versamenti”: *“Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo”*;
2. **Trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento modificato ed integrato, come riportato al punto 1 del dispositivo del presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta della Consiglieria Cristiani, il Consiglio Comunale con 17 voti a favore, e 5 astenuti (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno), (Risultano assenti i Consiglieri: Capozza, Castrovilli, Di Palma), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.